

Ordinanza
concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a
destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione
vincolata per il traffico stradale
(OUMin)¹

del 7 novembre 2007 (Stato 1° ottobre 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 48, 49a capoverso 3, 60 e 62a capoverso 3 della legge federale dell'8 marzo 1960² sulle strade nazionali (LSN);

visti gli articoli 12 capoverso 1, 13 capoverso 3, 14 capoverso 2, 17b capoverso 2 e 38 della legge federale del 22 marzo 1985³ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin),⁴

ordina:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e degli altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale per:

- a. il finanziamento delle strade nazionali;
- b. i contributi ai costi delle strade principali;
- c. i contributi ai provvedimenti intesi a migliorare l'infrastruttura di trasporto nelle città e negli agglomerati;
- d. i contributi non vincolati a opere.⁵

² Gli altri contributi vincolati ad opere e i contributi alla ricerca nel settore stradale non sono disciplinati nella presente ordinanza.

RU 2007 5987

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).

² RS 725.11

³ RS 725.116.2

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).

Capitolo 2: Strade nazionali

Sezione 1: Costruzione e sistemazione

Art. 2 Definizione dei costi di costruzione e sistemazione

Nel progetto esecutivo sono definite le spese computabili, globalmente o parzialmente, come costi di costruzione e sistemazione.

Art. 3⁶ Interessi della protezione della natura e del paesaggio

Sono computabili come costi di costruzione e sistemazione le spese per l'adempimento dei compiti di tutela degli interessi di cui all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966⁷ sulla protezione della natura e del paesaggio.

Art. 4 Ripartizione dei costi di adattamento alle opere militari

¹ Sono opere militari ai sensi dell'articolo 48 LSN:

1. le costruzioni e gli impianti militari con i loro accessori che servono:
 - a. al rafforzamento del terreno (opere fortificate, barricate anticarro ecc.),
 - b. alle telecomunicazioni (impianti telefonici e radiofonici ecc.),
 - c. all'aviazione militare (aerodromi militari ecc.);
2. le opere militari sotterranee con i loro impianti d'esercizio e di sicurezza (condotte, vie d'accesso, mascheramenti ecc.);
3. gli impianti di distruzione delle opere minate.

² Sono a carico della costruzione delle strade nazionali i costi causati dal trasferimento di opere militari limitate o sensibilmente pregiudicate nella loro efficacia dal corpo stradale o da manufatti. L'esercito deve contribuire ai costi nella misura in cui trae vantaggio da questo trasferimento.

³ I costi delle installazioni stradali nuove o complementari necessarie a causa di un dispositivo di difesa sono a carico dei crediti militari.

Art. 4a⁸ Impianti nell'interesse dei Cantoni o di terzi

¹ Nel caso di impianti ai sensi dell'articolo 6 LSN che sono costruiti su domanda dei Cantoni o di terzi e che rispondono prevalentemente a interessi cantonali, regionali o locali (art. 8 cpv. 3 LUMin), l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha la competenza in particolare di valutare e realizzare i progetti nonché di determinare la data dell'attuazione. A tale riguardo tiene conto, oltre che degli interessi cantonali, regionali o locali, in particolare:

- a. dell'utilità dell'impianto per le strade nazionali;

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4605).

⁷ RS 451

⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).

- b. di eventuali interessi pubblici o privati in contrasto con la finalità dell'impianto;
- c. della successiva pianificazione delle attività di costruzione, sistemazione, esercizio e manutenzione delle strade nazionali.

² I costi supplementari a carico della Confederazione per la manutenzione edile e corrente dell'impianto sono capitalizzati. Da tali costi vengono detratti gli investimenti che la Confederazione può evitare grazie all'impianto, se gli investimenti presentano similitudini dal profilo funzionale, temporale e spaziale. Il tasso di capitalizzazione corrisponde alla media aritmetica della rendita delle obbligazioni decennali della Confederazione degli ultimi cinque anni. Il valore attuale dei costi supplementari annui è calcolato di regola su 25 anni.

³ A impianto completato, i Cantoni o i soggetti terzi corrispondono alla Confederazione i costi supplementari mediante un versamento unico. L'USTRA può autorizzare pagamenti rateali.

⁴ In presenza di più partecipanti, i costi sono ripartiti in proporzione all'utilità che essi ne traggono.

⁵ Un'eventuale partecipazione della Confederazione ai costi computabili dipende:

- a. per le fasi di potenziamento di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 2 della legge federale del 30 settembre 2016⁹ concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato, dall'utilità aggiuntiva dell'impianto rispetto alla variante di base della Confederazione;
- b. negli altri casi, dall'utilità dell'impianto per le strade nazionali.

Art. 5 Aliquote di partecipazione

Nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata, la partecipazione della Confederazione ai costi di costruzione computabili si fonda sulle aliquote di partecipazione di cui all'allegato 1.

Art. 6 Acquisto del terreno

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) disciplina i dettagli relativi all'acquisto del terreno per il completamento della rete delle strade nazionali approvata.

Art. 7 Versamento

¹ La Confederazione esegue i pagamenti ai Cantoni per il completamento della rete delle strade nazionali approvata proporzionalmente al progredire dei lavori di costruzione e per l'acquisto di terreno al trapasso di proprietà.

⁹ RS 725.13

² L'istanza cantonale competente redige le istruzioni e attribuisce direttamente al servizio dei pagamenti il mandato di pagamento. La Confederazione non si assume oneri bancari o interessi legati alle modalità di pagamento.

Sezione 2: Manutenzione

Art. 8

¹ Rientrano nei costi di manutenzione le spese per:

- a. le parti costitutive delle strade nazionali conformemente all'articolo 2 dell'ordinanza del 7 novembre 2007¹⁰ sulle strade nazionali (OSN), eccettuati gli impianti accessori;
- b. gli altri impianti che servono alle strade nazionali, indipendentemente dai loro rapporti di proprietà, come adattamenti territoriali, scarpate, attraversamenti di altre vie di traffico e condotte, vie di manutenzione e vie d'accesso per lavori di manutenzione, ruscelli, evacuazione delle acque, adattamenti di torrenti e fiumi.

² L'USTRA stabilisce caso per caso quali costi sono computabili come costi di manutenzione.¹¹

³ Per gli impianti utilizzati insieme a terzi, l'USTRA stabilisce il contributo della Confederazione ai costi commisurato all'interesse delle strade nazionali.

⁴ La Confederazione partecipa ai costi relativi agli impianti giusta i capoversi 1 lettera b e 3 solo se, prima della pianificazione e dell'esecuzione dei lavori di manutenzione da parte di terzi, è stata ottenuta l'autorizzazione dell'USTRA.

Sezione 3: Esercizio

Art. 9 Manutenzione corrente e interventi di manutenzione edile esenti da progettazione

¹ Rientrano nei costi di manutenzione corrente e per interventi di manutenzione edile esenti da progettazione le spese per:

- a. le parti costitutive delle strade nazionali giusta l'articolo 2 OSN¹², eccettuati la carreggiata di una via di comunicazione di sotto o soprapassaggio, gli impianti accessori, i mezzi di gestione della polizia delle centrali dei controlli del traffico pesante, nonché le installazioni per gli altri controlli del traffico;

¹⁰ RS 725.111

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).

¹² RS 725.111

- b. gli altri impianti che servono alle strade nazionali, indipendentemente dai loro rapporti di proprietà giusta l'articolo 8 capoverso 1 lettera b della presente ordinanza.

² Nelle convenzioni sulle prestazioni relative alla manutenzione corrente e agli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione tra la Confederazione e i gestori per le prestazioni convenute sono stabiliti importi forfetari o che coprono i costi. Se ciò non fosse possibile per singole prestazioni, le spese sono calcolate secondo l'onere.

³ Per gli impianti utilizzati insieme a terzi, l'USTRA stabilisce il contributo della Confederazione ai costi commisurato all'interesse delle strade nazionali.

Art. 10 Costi di determinazione delle immissioni

¹ I costi di determinazione delle immissioni secondo l'articolo 27 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985¹³ contro l'inquinamento atmosferico sono indennizzati in funzione della quota di inquinamento atmosferico da imputare al traffico stradale sulle strade nazionali.

² L'USTRA può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. In tali convenzioni possono essere fissati importi forfetari per le misurazioni concordate.

Art. 11 Servizi di protezione contro i danni

¹ Per i servizi di protezione contro i danni sono rimborsate le spese indotte dalle strade nazionali.

² L'USTRA può rimborsare le spese con importi forfetari. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni.

Art. 12 Versamento

¹ Il versamento dei contributi per la manutenzione corrente e gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione è disciplinato nella convenzione sulle prestazioni.

² Se non esiste una convenzione sulle prestazioni per i servizi di protezione contro i danni o nella convenzione sulle prestazioni non è stato disposto altrimenti, i contributi vengono pagati ogni volta a metà anno in base alle istruzioni di pagamento emanate dai Cantoni.

Sezione 4: Vigilanza finanziaria

Art. 13 Controllo delle finanze da parte dei Cantoni

¹ Nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata, i Cantoni devono sottoporre a un organo di controllo finanziario le attività riguardanti le strade nazionali per quanto siano cofinanziate dalla Confederazione, in particolare l'acquisto del terreno, l'appalto e l'esecuzione dei lavori di costruzione.

² L'organo cantonale di controllo finanziario vigila in particolare affinché tutti gli organi esecutivi rispettino l'obbligo di impiegare economicamente i mezzi messi a disposizione.

³ Su richiesta, i rapporti di revisione degli organi cantonali di controllo finanziario devono essere messi a disposizione dell'USTRA e del Controllo federale delle finanze.

⁴ Possono essere inclusi nella fatturazione delle strade nazionali, nella misura del tempo di lavoro impiegato, le spese direttamente collegate all'attività di revisione da parte di agenti e incaricati cantonali.

Art. 14 Alta vigilanza

¹ Per un esercizio efficace dell'alta vigilanza l'Ispettorato delle finanze dell'USTRA controlla, ai sensi dell'articolo 54 LSN, l'intera attività dei Cantoni mediante visione dei documenti cantonali e visite ai cantieri.

² Per il calcolo dell'aliquota federale ai costi delle strade nazionali vengono computate soltanto le spese giustificate nel quadro di un'utilizzazione economica ed opportuna e corrispondenti alle prescrizioni della LSN e dei suoi atti esecutivi.

³ La non accettazione di spese conteggiate è comunicata ai Cantoni mediante decisione dell'USTRA.

Art. 15 Competenze del Controllo federale delle finanze

Il Controllo federale delle finanze è l'autorità superiore di revisione nell'ambito delle sue competenze. Esso ha segnatamente il diritto di procedere a ispezioni.

Sezione 5: ¹⁴

Contributi dei Cantoni a compensazione delle spese supplementari derivanti dall'integrazione di nuovi tratti nella rete delle strade nazionali

Art. 15a

¹ I contributi dei Cantoni volti a compensare le spese supplementari della Confederazione derivanti dall'integrazione di tratti nella rete delle strade nazionali (art. 5 LUMin) sono riportati nell'allegato 6.

² La fatturazione di eventuali importi residui di cui la Confederazione è creditrice nei confronti dei Cantoni interessati (art. 5 cpv. 3 lett. b LUMin) compete all'USTRA.

Capitolo 3: Strade principali

Art. 16 Rete delle strade principali cui la Confederazione accorda contributi globali

Le strade principali cui la Confederazione accorda contributi globali sono elencate nell'allegato 2.

Art. 17 Calcolo dei contributi

¹ Le quote percentuali dei Cantoni al credito annuo sono fissate nell'allegato 2.

² Esse sono calcolate in base alla lunghezza ponderata della strada, nella quale il criterio volume di traffico è valutato, in funzione della quantità di traffico, fino a un livello otto, mentre il criterio altitudine e carattere di strada di montagna è valutato, in funzione della topografia, fino a un livello sei.¹⁵

³ Se singoli fattori subiscono modifiche di limitata entità, il DATEC può adeguare l'allegato 2.

Art. 18¹⁶ Strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche
I Cantoni con strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche che ricevono contributi forfetari conformemente all'articolo 14 LUMin sono indicati nell'allegato 3.

¹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6801).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).

Capitolo 4: Infrastrutture di trasporto nelle città e negli agglomerati¹⁷**Art. 18a¹⁸** Programma traffico d'agglomerato

¹ Le infrastrutture che rendono più efficiente e durevole il sistema globale dei trasporti nelle città e negli agglomerati (art. 17a LUMin) sono sostenute nel quadro di un programma di sviluppo (programma traffico d'agglomerato).

² La prova che le condizioni di cui all'articolo 17c LUMin sono adempite deve essere fornita mediante un programma d'agglomerato.

³ Il DATEC stabilisce i requisiti dei programmi d'agglomerato e disciplina in particolare:

- a. la procedura per la presentazione dei programmi;
- b. i criteri per l'esame dei programmi;
- c. i diritti e gli obblighi di collaborazione degli enti responsabili.

Art. 19¹⁹ Città e agglomerati aventi diritto ai contributi e rispettivi Comuni

¹ Le città e gli agglomerati aventi diritto a contributi conformemente all'articolo 17b capoverso 2 LUMin sono designati nell'allegato 4.

² Il DATEC designa i Comuni che fanno parte di una città o di un agglomerato avente diritto ai contributi (Comuni aventi diritto ai contributi). Possono essere designati come aventi diritto ai contributi solo Comuni che soddisfano il requisito della coerenza territoriale con una città o con un agglomerato avente diritto ai contributi.

³ Le città e gli agglomerati aventi diritto ai contributi ricevono contributi anche per parti di provvedimento o pacchetti di provvedimenti che sono parzialmente o completamente al di fuori di essi, se i loro benefici riguardano prevalentemente la città o l'agglomerato confinante e se anche quest'ultimo ha diritto ai contributi.

⁴ Se più Comuni aventi diritto ai contributi si aggregano per costituire un nuovo Comune, questo ha diritto ai contributi.

⁵ Se un Comune avente diritto ai contributi si aggrega con un Comune che non ha diritto ai contributi, il DATEC decide se il nuovo Comune costituito ha diritto ai contributi.

⁶ Se durante l'elaborazione o l'esame di un programma d'agglomerato un Comune avente diritto ai contributi si aggrega con un Comune che non ha diritto ai contributi, il Comune mantiene il diritto ai contributi per il programma d'agglomerato in questione.

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 512).

Art. 20²⁰ Richieste

Le richieste di contributi per infrastrutture di trasporto nelle città e negli agglomerati devono essere presentate all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale nel quadro del programma d'agglomerato.

Art. 21 Costi computabili

¹ Per il calcolo dei contributi federali sono computabili i seguenti costi:

- a. i costi inerenti alla pianificazione, alla direzione lavori e alla sorveglianza;
- b. i costi d'acquisto del terreno e quelli inerenti alla rilottizzazione dovuti al progetto;
- c. i costi di costruzione e dei lavori di adattamento necessari;
- d. i costi relativi alle misure di protezione dell'ambiente e del paesaggio, nonché alle misure di protezione contro i pericoli naturali.

² Non sono computabili:

- a. i costi dovuti a misure particolari adottate su domanda di una delle parti interessate senza che siano assolutamente necessarie per l'opera; occorre tuttavia tenere conto in misura adeguata del progresso tecnico e degli usuali standard;
- b. indennità versate ad autorità e commissioni;
- c. i costi d'acquisto e gli interessi dei crediti edilizi.

Art. 21a²¹ Contributi federali forfetari

¹ Nelle seguenti categorie, i contributi federali per provvedimenti con costi d'investimento fino a un determinato importo vengono versati a forfait:

- a. traffico lento;
- b. riqualifica e sicurezza dello spazio stradale;
- c. gestione del sistema dei trasporti;
- d. riqualifica di fermate di tram e autobus.

² Il DATEC, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, disciplina l'importo dei costi d'investimento fino al quale i contributi federali sono versati a forfait.

³ Disciplina il calcolo dei contributi federali forfetari o ne determina le aliquote. Il calcolo e la determinazione delle aliquote si basano sulla qualità concettuale dei provvedimenti e sui costi standardizzati per unità di prestazione.

⁴ In casi giustificati, il DATEC può rinunciare alla forfetizzazione e calcolare il contributo federale secondo l'articolo 21.

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).

²¹ Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).

Art. 22²² Entità dei contributi

La partecipazione della Confederazione ai programmi d'agglomerato ammonta, in funzione della loro efficacia globale, al 30–50 per cento della somma dei costi computabili documentati secondo l'articolo 21 e dell'importo complessivo stabilito dalla Confederazione per i provvedimenti secondo l'articolo 21a, ma non supera il contributo massimo fissato dall'Assemblea federale.

Art. 23 Ente responsabile

¹ La pianificazione e la realizzazione dei programmi d'agglomerato competono agli enti responsabili. Essi sono segnatamente responsabili dell'opportunità e della correttezza tecnica delle singole parti del programma.

² L'ente responsabile garantisce l'obbligatorietà del programma d'agglomerato e provvede alla sua realizzazione coordinata.

Art. 24 Convenzione sulle prestazioni

¹ D'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, il DATEC conclude una convenzione sulle prestazioni con l'ente responsabile, in base ai programmi d'agglomerato e al decreto finanziario dell'Assemblea federale.

² Nella convenzione sulle prestazioni vanno disciplinati in particolare: i provvedimenti e i pacchetti di provvedimenti da realizzare, lo scadenziario, il contributo federale, le esigenze per l'allestimento dei rapporti, le competenze e le responsabilità, le modalità d'adeguamento, le composizioni in caso di mancato adempimento della convenzione, come anche la durata di validità.

³ ...²³

⁴ In base alla convenzione sulle prestazioni, l'Ufficio federale competente stabilisce con l'ente responsabile, nell'accordo sul finanziamento, le modalità di pagamento dei provvedimenti pronti per essere realizzati. Può convenire con l'ente responsabile che quest'ultimo realizzi i provvedimenti e che il contributo federale sia versato in un secondo tempo (prefinanziamento da parte dell'ente responsabile). Al momento della conclusione dell'accordo sul finanziamento non è necessario che i provvedimenti con contributo federale forfetario siano già pronti per essere realizzati.²⁴

⁵ Se a ricevere il pagamento è un'impresa ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1957²⁵ sulle ferrovie, possono essere accordati prestiti rimborsabili condizionalmente, senza interessi.

⁶ ...²⁶

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6801).

²³ Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6801).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6801).

²⁵ RS **742.101**

²⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6801).

Art. 24^a²⁷ Prefinanziamento da parte dell'ente responsabile

¹ Il prefinanziamento da parte dell'ente responsabile può essere convenuto se:

- a.²⁸ il provvedimento da realizzare è previsto nel corrispondente decreto federale relativo al programma Traffico d'agglomerato;
- b. il prefinanziamento concerne il contributo federale per un solo provvedimento o un pacchetto di provvedimenti;
- c. il provvedimento o il pacchetto di provvedimenti rispetta i principi di base del programma d'agglomerato, in particolare l'ordine di priorità ivi previsto;
- d.²⁹ l'accordo sul finanziamento prevede che il termine di versamento del contributo federale dipenda dalle condizioni quadro finanziarie del Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato; e
- e. l'accordo sul finanziamento prevede che gli interessi che ne risultano per l'ente responsabile non siano assunti dalla Confederazione.

² L'Ufficio federale competente stabilisce il termine di versamento del contributo federale. Il termine è fissato nell'accordo sul finanziamento.

Art. 25 Competenza per progetti urgenti

¹ L'Ufficio federale dei trasporti è competente per l'accompagnamento e il controllo finanziario dei progetti urgenti in ambito ferroviario e dei trasporti pubblici.

² I contributi e le modalità per i progetti urgenti secondo l'articolo 7 capoverso 1 LFIT sono decisi dall'Ufficio federale competente nel caso di progetti stradali o concordati nel caso di progetti ferroviari.

Capitolo 5: Contributi non vincolati alle opere

Art. 26 Utilizzazione

La quota dell'imposta sugli oli minerali non vincolata alle opere è utilizzata come segue:

- a. 98 per cento, per i contributi generali nel settore stradale;
- b. 2 per cento, per i contributi ai Cantoni privi di strade nazionali.

Art. 27 Casi di rigore

Per i casi di rigore può essere anticipatamente prelevato, dalla quota dei contributi generali nel settore stradale, un importo annuo di 5 milioni di franchi al massimo.

²⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 12 gen. 2011, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU **2011** 491).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6801).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6801).

Art. 28 Chiave di ripartizione per i contributi generali

¹ Le risorse disponibili per i contributi generali nel settore stradale sono ripartite tra i Cantoni nel modo seguente:

- a. 60 per cento secondo la lunghezza delle strade, di cui
 1. 30 per cento, secondo la lunghezza delle strade principali,
 2. 30 per cento, secondo la lunghezza delle strade cantonali e delle altre strade aperte al traffico motorizzato;
- b. 40 per cento, secondo gli oneri stradali.

² Il calcolo delle quote cantonali di cui al capoverso 1 lettera b avviene in base al modello dell'allegato 5.

Art. 29 Lunghezza delle strade

Per la lunghezza delle strade sono determinanti i dati più recenti su:

- a. la rete delle strade principali secondo l'allegato 2;
- b. le strade cantonali, eccetto le strade principali, e le altre strade aperte al traffico motorizzato secondo i rilevamenti dell'Ufficio federale di statistica.

Art. 30 Oneri stradali

¹ Per oneri stradali s'intendono le spese sostenute dai Cantoni per le strade principali e cantonali e per le altre strade aperte al traffico motorizzato nonché le spese sostenute dai Cantoni secondo l'allegato 1 OSN³⁰ per il completamento della rete delle strade nazionali approvata. Sono determinanti gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici.

² Per spese s'intendono le spese di personale, d'amministrazione, di costruzione, d'esercizio e di manutenzione, di segnaletica e di regolazione del traffico secondo il conto stradale.

³ Dalle spese sono dedotti, in quanto prestazioni federali:

- a. i contributi federali ai Cantoni secondo l'allegato 1 OSN per il completamento della rete delle strade nazionali approvata;
- b. i contributi federali per le strade principali giusta l'articolo 16;
- c. altri contributi federali direttamente vincolati alle opere, attinti alla quota dell'imposta sugli oli minerali, per spese figuranti nel conto stradale, esclusi i contributi per infrastrutture di trasporto nelle città e negli agglomerati;
- d. i contributi federali per Cantoni privi di strade nazionali.

Art. 31 Contributi ai Cantoni privi di strade nazionali

¹ Sono Cantoni privi di strade nazionali Appenzello Esterno e Appenzello Interno.

³⁰ RS 725.111

² I contributi ai Cantoni privi di strade nazionali sono ripartiti come segue:

- a. 60 per cento, secondo la lunghezza delle strade dei Cantoni;
- b. 40 per cento, secondo gli oneri stradali dei Cantoni.

³ Per la determinazione della lunghezza e degli oneri stradali si applicano gli articoli 29 e 30. Il calcolo delle quote cantonali di cui al capoverso 2 lettera b avviene in base al modello dell'allegato 5.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 32 Esecuzione

¹ Nella misura in cui non è disposto altrimenti, l'USTRA provvede all'esecuzione della presente ordinanza d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

² Emanando istruzioni segnatamente sui particolari del traffico dei pagamenti, della contabilità e dei bilanci nel quadro delle disposizioni sui servizi di cassa, pagamento e contabilità nell'Amministrazione federale.

³ Amministra il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato e, d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, fissa l'indice, la procedura e la prova del rincaro.³¹

⁴ D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze e il Controllo federale delle finanze emana le istruzioni necessarie per l'esecuzione della vigilanza finanziaria e provvede al coordinamento dell'attività di controllo.

⁵ L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale esamina i programmi d'agglomerato, prepara le convenzioni sulle prestazioni e ne verifica periodicamente il rispetto.³²

Art. 33 Disposizioni transitorie

¹ Ai fondi e alle opere non trasferiti conformemente all'articolo 56 capoversi 3 e 4 OSN³³ si applica, riguardo all'indennizzo, il seguente disciplinamento:

- a. per i fondi, la Confederazione è risarcita secondo l'entità della sua partecipazione all'acquisto;
- b. per le opere, il risarcimento avviene in funzione della partecipazione percentuale ai loro costi di costruzione. È determinante il valore venale dell'opera;
- c. i fondi e le opere di cui i Cantoni necessitano per l'adempimento dei loro compiti sulle strade nazionali (art. 56 cpv. 4 OSN) rimangono di proprietà dei Cantoni senza indennizzo.

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).

³² Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).

³³ RS 725.111

² Se i fondi o le opere sono alienati nel termine di 15 anni, la Confederazione ha diritto ai proventi dalla vendita proporzionalmente alla sua partecipazione secondo il capoverso 1. Sono computati i risarcimenti conformemente al capoverso 1.

³ Se la Confederazione aliena fondi e opere ad essa attribuiti, i Cantoni sono risarciti in funzione della loro partecipazione alle spese d'acquisto e di costruzione. L'obbligo di risarcimento decade dopo 15 anni dal trasferimento della proprietà alla Confederazione.

⁴ I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli edifici utilizzati in comune.

⁵ Se il risarcimento è controverso, l'USTRA emana una decisione.

⁶ Il DATEC determina se e in quale misura i costi infrastrutturali che servono alla gestione e al controllo del traffico pesante attraverso le Alpi devono essere retroattivamente assunti dalla Confederazione.

⁷ La partecipazione della Confederazione ai piani sociali dei Cantoni si eleva al 50 per cento dei costi sostenuti dai Cantoni, tuttavia al massimo al 50 per cento del salario annuo di base per persona interessata. In caso di pensionamento anticipato, la partecipazione è pari al massimo al 50 per cento del doppio del salario annuo di base. Non vi è alcuna partecipazione ai costi relativi al periodo precedente il 1° luglio 2007 e successivo al 1° gennaio 2011.

Art. 33a³⁴ Disposizione transitoria della modifica del 22 novembre 2017

L'Ufficio federale dei trasporti rimane competente per l'accompagnamento dei progetti ferroviari e dei progetti dei trasporti pubblici per i quali la Confederazione ha deciso lo sblocco dei crediti prima del 1° gennaio 2016.

Art. 34 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate le seguenti ordinanze:

1. Ordinanza del 9 novembre 1965³⁵ sulla costruzione e manutenzione delle strade nazionali;
2. Ordinanza dell'8 aprile 1987³⁶ sulle strade principali;
3. Ordinanza del 25 aprile 1990³⁷ sui contributi per i provvedimenti resi necessari dal traffico stradale giusta l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico;
4. Ordinanza del 9 dicembre 1985³⁸ sulla ripartizione delle quote dell'imposta sugli oli minerali non direttamente vincolate alle opere;
5. Ordinanza del 6 novembre 1991³⁹ sulla separazione dei modi di traffico.

³⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).

³⁵ [RU 1965 1007]

³⁶ [RU 1987 725 1278, 1996 2243 3393 app. n. 6 lett. a, 1999 2204 n. II 2387 n. I 3]

³⁷ [RU 1990 695, 1996 3393 app. n. 6 lett. b, 1997 1586, 2004 4623 n. II]

³⁸ [RU 1985 1967, 1995 1327, 1996 3393 app. n. 6 lett. c]

³⁹ [RU 1991 2404, 1996 3393 app. n. 6 lett. d, 1997 1599, 2004 4625]

Art. 35 Modifica del diritto vigente

...⁴⁰

Art. 36 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

⁴⁰ La mod. può essere consultata alla RU **2007** 5987.

Allegato 1
(art. 5)

Aliquote di partecipazione per il completamento della rete delle strade nazionali approvata

Cantone	Costruzione	
	fuori delle regioni urbane	nelle regioni urbane
ZH	80	58
BE	87	74
LU	84	78
UR	97	
SZ	92	
OW	97	
NW	96	
GL	92	
ZG	84	
FR	90	
SO	84	
BS		65
BL	84	
SH	84	78
SG	84	74
GR	92	
AG	84	
TG	86	
TI	92	
VD	86	
VS	96	
NE	88	
GE	75	65
JU	95	

Allegato 2⁴¹
(art. 16 e 17)

Strade principali cui la Confederazione accorda contributi globali

Legenda:

N = strada nazionale
H = strada principale
(#) = confine nazionale/confine cantonale
(N1//H4) = intersezione/svincolo strada nazionale//nodo strada principale
(...) = tratto interrotto
g (S/V) = ponderazione media volume di traffico
g (T/H) = ponderazione media altitudine e carattere di strada di montagna

Cantone	Strada n.	Tratto	Lunghezza km	g (S/V)	4×g (T/H)	Totale km ponderato
ZH	7	(AG)–Weiach–Rorbas–Pfunggen– Winterthur–Wülflingen (N1).	23,96	2,78	5,01	186,69
	13	(SH)–Feuerthalen–(TG).	2,58	2,68	4,33	18,09
	17	Zürich–Wiedikon (N3)–Meilen– Feldbach–(SG).	28,99	3,56	4,55	234,89
	388	(SZ)–Samstagern–Richterswil (N3).	2,68	2,86	4,27	19,09
		Quota percentuale	58,21			458,76 2,10
BE	1	Kirchberg (N1)–Langenthal–Aegerten– (AG).	29,68	2,22	4,47	198,59
	6	Unterbach (N8)–Meiringen (H226)– Innertkirchen (H11)–Handegg– Grimselpass–(VS).	39,01	2,00	10,46	486,11
	10	Ins (N20)–Müntschemier–(FR)–(...)– Muri (N6)–Langnau–Trubschachen– (LU)–(...)–(LU)–Kröschenbrunnen– (LU).	39,78	2,24	5,10	291,91
	11	(VD)–Saanen–Zweisimmen–Boltigen (H219)–Reidenbach–Wimmis (N6)– (...)–Innertkirchen (H6)–Gadmen– Sustenpass–(UR).	74,12	2,04	10,45	926,20
	219	Boltigen (H11)–Jaunpass–(FR).	10,57	2,00	12,53	153,66
	226	Brünigpass (N8)–Hausen–Meiringen (H6).	6,62	2,00	7,47	62,69
	18	(NE)–La Cibourg–(JU).	4,30	2,03	8,71	46,22
	30	La Cibourg (H18)–St-Imier–Sonceboz– (N16).	26,02	2,00	6,11	211,11
		Quota percentuale	230,10			2 376,48 10,89

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6801).

Cantone	Strada n.	Tratto	Lunghezza km	g (S/V)	4×g (T/H)	Totale km ponderato
LU	2	Luzern-Kriens (N2)–Luzern-Pilatusplatz (H4)–Meggen–(SZ).	10,44	3,07	4,32	77,20
	4	Luzern-Zentrum (N2)–Luzern-Pilatusplatz (H2).	0,30	2,80	4,00	2,05
	10	(BE)–Dürrenbach–(BE)–(...)–(BE)–Wiggen–Schüpfheim–Wohlhusen–Werthenstein–Malters–Emmen-Süd (N2).	48,51	2,26	5,45	374,03
	2b	(SZ)–Greppen–Weggis–Vitznau–(SZ).	12,19	2,00	5,64	93,04
Quota percentuale			71,43		546,32 2,50	
UR	2	Flüelen (N4)–Altdorf–Erstfeld (N2).	8,01	2,20	4,71	55,34
	11	(BE)–Färnigen–Wassen (N2).	18,40	2,00	15,69	325,57
	17	(GL)–Klausenpass–Unterschächen–Altdorf (H2).	36,59	2,00	12,51	530,82
	19	(VS)–Realp–Hospental (N2)–(...)–Andermatt-Nord (N2)–(GR).	29,01	2,00	15,65	511,96
Quota percentuale			92,00		1 423,69 6,52	
SZ	2	(LU)–Küssnacht–Küssnacht (N4).	6,25	2,83	5,29	50,76
	8	(SG)–Hurden–Pfäffikon (N3)–(...)–Schindellegi (N3)–Biberbrugg–Rothenthurm–Sattel–Chaltbach–Schwyz (N4).	30,18	2,98	7,14	305,47
	388	(ZH)–Schindellegi (H8).	2,49	2,29	6,12	20,94
	2b	Küssnacht (H2)–(LU)–(...)–(LU)–Gersau–Brunnen-Nord (N4).	15,20	2,07	7,03	138,36
	371	Goldau (N4)–Steinerberg–Sattel (H8).	11,47	2,06	5,25	83,84
Quota percentuale			65,60		599,37 2,75	
OW	374	(NW)–Engelberg.	9,30	2,00	8,53	97,90
			9,30		97,90	
Quota percentuale					0,45	
NW	374	Stans-Süd (N2)–Wolfenschiessen–(OW).	10,56	2,22	4,33	69,15
			10,56		69,15	
Quota percentuale					0,32	
GL	17	Glarus (N17)–Linthal–(UR).	27,58	2,02	7,38	259,30
			27,58		259,30	
Quota percentuale					1,19	
ZG	4	Baar (N14)–Neufeld–Zug.	3,21	3,93	4,00	25,47
			3,21		25,47	
Quota percentuale					0,12	
FR	10	(BE)–Kerzers (N1).	3,12	2,00	4,92	21,60
	182	Rive droite de la Sarine–Pont de la	2,24	2,14	14,32	36,89

Cantone	Strada n.	Tratto	Lunghezza km	g (S/V)	4×g (T/H)	Totale km ponderato
	189	Poya–Fribourg–Nord (N12).	24,68	2,10	9,15	277,69
	190	Bulle (N12)–Charmey–Jaun.	16,28	2,01	6,59	140,06
	505	La Tour-de-Trême (H189)–Montbovon (VD).	4,39	2,00	12,71	64,56
		Jaun–(BE).	50,71			540,81
		Quota percentuale				2,48
SO	2	Olten (H5)–(AG).	0,89	4,98	4,01	7,98
	5	Egerkingen (N2)–Hägendorf–Olten (H2)–(...)-Olten (H2)–Schönenwerd– Wöschnau–(AG).	20,52	3,52	4,97	174,30
	5a	Solothurn–West (N5)–Kreisel Biel- strasse.	1,69	5,18	15,10	34,33
		Quota percentuale	23,10			216,61
						0,99
BS	320	Rheinhafen–Neuhausstrasse–Basel- Kleinhüningen (N2).	2,32	2,11	7,08	21,28
		Quota percentuale	2,32			21,28
						0,10
BL	2	Sissach (N2)–Umfahrung Sissach.	2,67	6,09	19,38	68,00
		Quota percentuale	2,67			68,00
						0,31
SH	13	Schaffhausen–Süd (N4)–(ZH)–(...)- (TG)–Stein a. Rhein–(TG).	1,82	2,26	5,10	13,42
	332	(D)–Ramsen–Hemishofen–(TG).	4,72	2,00	4,58	31,01
	4	(D)–Bargen–Merishausen– Schaffhausen–Schweizerbild(N4).	11,36	2,00	5,08	80,47
		Quota percentuale	17,90			124,89
						0,57
AR	470	(SG)–Herisau (H8).	1,27	3,70	5,78	12,05
	8	(N25)–Waldstatt–(SG).	6,05	2,00	7,16	55,41
	447	(SG)–Teufen–Gais (H448).	11,14	2,22	8,74	122,09
	448	(SG)–Schwägalp–Urnäsch (H462)– (AI)–(...)-AI–Gais (H447).	12,94	2,00	8,96	141,76
	462	Urnäsch (H448)–Waldstatt (H8).	6,23	2,00	6,88	55,37
		Quota percentuale	37,63			386,67
						1,77
AI	448	(AR)–Gonten–Appenzell–(AR).	13,25	2,01	7,00	119,42
		Quota percentuale	13,25			119,42
						0,55

Cantone	Strada n.	Tratto	Lunghezza km	g (S/V)	4×g (T/H)	Totale km ponderato
SG	8	(AR)–St. Peterzell–Lichtensteig (H16)–(...)–(H16)–Neuhaus– Eschenbach (N15)–(...)–Jona (N15)– Rapperswil–(SZ).	34,17	2,58	5,86	288,35
	16	Wil (N1)–(TG)–(...)–(TG)–Bütschwil– Lichtensteig–Neu St. Johann– Wildhaus–Gams–Buchs–Buchs (N13).	65,34	2,31	7,20	621,22
	17	(ZH)–Kempfen–Rapperswil (N15).	3,99	3,84	4,07	31,58
	433	Gams (H16)–Haag (N13)–(FL).	3,97	2,16	4,38	25,99
	447	St. Gallen–Kreuzbleiche (N1)–(AR).	2,29	2,75	6,03	20,07
	448	Neu St. Johann (H16)–Rietbad–(AR).	10,61	2,00	8,87	115,25
	470	Gossau (N1)–(AR).	3,36	4,00	5,03	30,30
			123,72			1 132,75
		Quota percentuale				5,19
	GR	3	Chur–Süd (N13)–Lenzerheide– Tiefencastel (N29)–(...)–Silvaplana (H27)–Malojapass–Castasegna–(I).	61,64	2,00	12,40
19		(UR)–Disentis–Flims–Reichenau (N13).	71,71	2,02	11,69	983,20
27		Silvaplana (H3)–Punt Muragl– Samedan–Zernez–Martina–(A).	89,39	2,01	14,06	1436,86
28		Klosters–Davos–Flüelapass–Susch (H27)–(...)–Zernez (H27)–Ofenpass– Müstair–(I).	74,30	2,00	15,17	1275,44
29		Punt Muragl (H27)–Passo del Bernina– Poschhio–Campocologno–(I).	49,62	2,00	12,84	736,48
416		Disentis (H19)–Lukmanierpass–(TI).	19,96	2,00	16,05	360,38
417		Tiefencastel (N29)–Wiesen–Davos (H28).	33,51	2,00	13,97	535,05
			400,13			6 215,07
		Quota percentuale				28,48
AG		1	(BE)–Murgenthal–Rothrist (N1).	7,83	2,98	4,18
	2	(SO)–Aarburg–Rothrist (N1).	3,46	4,40	11,68	55,63
	5	(SO)–Aarau–Rohr–(...)–Aarau–Ost (N1)–Brugg–Untersiggenthal– Döttingen–(D).	32,49	3,09	4,88	258,78
	7	Eiken (N3)–Laufenburg–Koblentz (H5)–(...)–Koblentz (H5)–Bad Zurzach –Kaiserstuhl–(ZH).	39,92	2,26	5,21	298,34
	24	Aarau–West (N1)–Unterentfelden– Aarau (H5).	6,35	4,05	4,45	54,00
	295	Station Siggenthal (H5)– Untersiggenthal–Baden–Neuenhof (N1).	10,02	3,44	4,88	83,32
			100,07			806,17
		Quota percentuale				3,69

Cantone	Strada n.	Tratto	Lunghezza km	g (S/V)	4×g (T/H)	Totale km ponderato
TG	13	(ZH)–Neuparadies–Diessenhofen– Rheinklingen–Wagenhausen–(SH)– (...–(SH)–Eschenz–Steckborn– Kreuzlingen–Romanshorn–Arbon–West (N23).	63,75	2,32	4,17	413,87
	16	(SG)–Rickenbach–(SG).	0,59	4,64	7,29	7,05
	332	(SH)–Wagenhausen (H13).	0,94	2,00	7,21	8,61
		Quota percentuale	65,28			429,54 1,97
TI	13	Ascona (N13)–Brissago–(I).	9,69	3,10	10,71	133,88
	398	(I)–Agnò (H399).	4,88	4,40	5,69	49,23
	399	Agnò (H398)–Lugano Nord (N2)–(...– Lugano Nord (N2)–Lugano (Cassara- te).	7,31	3,97	11,57	113,53
	405	(I)–Dirinella–Gerra–Gambarogno– Bivio di Quartino (N13).	12,47	2,05	6,22	103,11
	416	(GR)–Passo del Lucomagno–Olivone– Biasca (N2).	41,06	2,00	9,72	481,42
	560	(I)–Camedo–Intragna–Tegna–Ascona (N13).	18,28	2,17	8,77	199,91
		Quota percentuale	93,68			1 081,09 4,95
VD	1	Lausanne–Vennes (N9)–Payerne (H181).	38,08	2,26	5,35	289,90
	11	Aigle (N9)–Le Sépey–Col des Mosses– Château-d'Oex–Rougemont–(BE).	44,27	2,03	11,03	577,77
	21	(VS)–St-Triphon (N9).	0,25	5,20	8,28	3,33
	144	Villeneuve (N9)–(VS).	4,64	2,08	7,16	42,81
	190	(FR)–Rossinière–Château-d'Oex (H11).	8,92	2,00	9,00	98,14
	123	Nyon (N1)–St-Cergue– La Cure – (F).	19,13	2,03	8,21	195,78
	181	Payerne (H1)–Payerne (N1).	4,08	2,06	5,99	32,81
	Quota percentuale	119,35			1 240,55 5,68	

Cantone	Strada n.	Tratto	Lunghezza km	g (S/V)	4×g (T/H)	Totale km ponderato
VS	6	(BE)–Gletsch (H19).	6,02	2,00	16,43	110,87
	19	Brig–Glis (N9)–Fiesch–Münster– Gletsch – (UR).	59,42	2,00	12,78	878,32
	21	(F)–Bouveret–Les Evouettes (H144)– (...)–Monthey (H201)–(VD)–(...)– Portal du tunnel du Gd–St–Bernhard (N21)–Col du Grand–St–Bernard–(I).	15,38	2,34	10,19	192,74
	144	(VD)–Les Evouettes (H21).	0,32	2,00	20,46	7,18
	201	Pas de Morgins (F)–Monthey (H21).	18,37	2,22	10,62	235,79
	203	Martigny–Croix (N21)–La Forclaz– Trient–(F).	21,52	2,00	13,27	328,64
	206a	Sion Est (N9)–La Muraz.	3,41	2,43	12,25	50,09
	212	Visp–West (N9)–Stalden–Saas Grund.	19,14	2,03	13,01	287,79
	213	Stalden (H212)–Täsch.	21,18	2,00	13,53	328,99
				164,76		
		Quota percentuale				11,09
NE	10	(F)–Les Verrières–Fleurier–Rochefort– Neuchâtel–Vauseyon (N20).	39,05	2,11	7,72	383,73
	18	La Chaux-de-Fonds (N20)–(BE).	6,78	2,10	8,98	75,15
			45,83			458,87
		Quota percentuale				2,10
GE	101	(F)–Meyrin (N1)–(...)–Meyrin (N1)– Genève–Cornavin (H105/106).	7,45	5,21	6,03	83,80
	105	Genève–Cornavin (H101/106)– Vésenaz–La Pallanterie–Maisons Neuves–(F).	11,72	5,18	5,40	124,03
	106	Genève–Cornavin (H101/105)–Aéro- port (N1)–(...)–Aéroport (N1)–(F).	5,47	3,70	6,17	53,98
	111	La Praille (N1)–Carouge–Pont d’Arve– Florissant–Thônex–(F).	7,62	4,00	5,63	73,43
			32,26			335,25
		Quota percentuale				1,54
JU	18	(BE)–Saignelégier–Glovelier (N16).	35,78	2,00	8,40	371,96
			35,78			371,96
		Quota percentuale				1,70
CH		Totale	1 896,41			21 825,77

Allegato 3
(art. 18)

Cantoni aventi strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche

Cantone

Uri
Svitto
Obvaldo
Nidvaldo
Glarona
Friburgo
Soletta
Appenzello Esterno
Appenzello Interno
Grigioni
Vallese
Neuchâtel
Giura

Allegato 4⁴²
(art. 19)

Città e agglomerati aventi diritto ai contributi

Aarau

Altdorf

Amriswil–Romanshorn

Appenzell

Arbon–Rorschach

Baden–Brugg

Basel

Bellinzona

Bern

Biel/Bienne

Brig–Visp

Buchs

Bulle

Burgdorf

Chiasso–Mendrisio

Chur

Davos

Delémont

Einsiedeln

Frauenfeld

Fribourg

Genève

Glarus

Grenchen

Interlaken

Kreuzlingen

La Chaux-de-Fonds–Le Locle

Lachen

⁴² Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 25 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 512).

Langenthal
Lausanne
Lenzburg
Locarno
Lugano
Luzern
Lyss
Martigny
Monthey
Neuchâtel
Olten–Zofingen
Rapperswil-Jona–Rüti
Rheintal
Sarnen
Schaffhausen
Schwyz
Sierre
Sion
Solethurn
St. Gallen
St. Moritz
Stans
Stein
Thun
Vevey–Montreux
Wil
Winterthur
Wohlen
Yverdon-les-Bains
Zug
Zürich

Allegato 5
(art. 28 e 31)

Contributi generali nel settore stradale: modello di calcolo degli oneri stradali

Cantone	Totale oneri stradali dei Cantoni in 1 000 Fr. 2002-2004	Somma da ripartire (40 %) in Fr. (non ponderata)	Popolazione residente media 2002-2004	Media oneri stradali (Fr. a testa e all'anno)	Indice	Coefficiente	Ripartizione in Fr.
	1	2	3	4	5 ¹	6 ²	7 ³
ZH	2 263 519	24 202 219	1 269 984	594.11	99.86	24 169 112	22 258 749
BE	1 473 690	15 757 126	958 574	512.46	86.14	13 573 042	12 500 209
LU	501 452	5 361 676	352 664	473.97	79.67	4 271 577	3 933 945
UR	76 620	819 241	34 683	736.38	123.78	1 014 041	933 890
SZ	217 703	2 327 746	133 505	543.56	91.37	2 126 774	1 958 671
...
CH	13 208 516	141 229 360	7 400 715	ø 594.92	100.00	153 350 402	141 229 360

¹ Calcolo: valore «media oneri stradali» * 100/ø «media oneri stradali»

² Calcolo: valore «somma da ripartire» * valore «indice»/100

³ Calcolo: valore «coefficiente»/totale «coefficiente» * totale «somma da ripartire»

Allegato 6⁴³
(art. 15a cpv. 1)

Contributi dei Cantoni a compensazione delle spese supplementari derivanti dall'integrazione di nuovi tratti nella rete delle strade nazionali

Cantone	Contributo annuo in milioni di franchi
ZH	6,49
BE	8,66
GL	1,12
ZG	0,20
FR	0,59
BL	6,93
SH	-0,85
AR	1,73
AI	0,66
SG	1,07
GR	8,45
AG	1,13
TG	2,62
TI	2,63
VS	12,31
NE	4,99
JU	1,26
Totale	60,00

⁴³ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6801).

